



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale

N. 23/ 19

di data 21/03/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - COLLETTORE ACQUE NERE IN VIA SANT'ANNA A GARDOLO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 320.000,00 - OPERA N. 6633. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con propria deliberazione 20.03.2023 n. 66, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Collettore acque nere in via Sant'Anna a Gardolo" opera 6633, datato novembre 2022 - gennaio 2023, dell'importo complessivo di euro 320.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza

euro 230.256,72

A2) oneri per la sicurezza

euro 29.871,65

sommano

euro 260.128,37

B) lavori in economia per opere non progettualizzabili da affidare alla stessa ditta appaltatrice

euro 12.500,00

C) lavori e forniture a cura degli Enti erogatori del servizio per spostamenti ed adeguamenti sottoservizi ed allacciamenti

euro 5.000,00

D) somme a disposizione dell'Amministrazione

D1) imprevisti (iva compresa)

euro 211,11

D2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)

euro 9.445,11

D3) compensi incentivanti indennità tecnica (oneri contributivi ed erariali compresi)

euro 5.452,57

D4) oneri fiscali 10% su A) + B)

euro 27.262,84

sommano

euro 42.371,63

totale

euro 320.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

dato atto che le voci A) e B) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce D3) relativa alla costituzione del

pagina 1/5

fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari;

richiamata la propria determinazione 26.10.2022 n. 23/43 con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnici dell'Amministrazione e da soggetto esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale verso la corresponsione del compenso di euro 9.445,11 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi) impegnando la relativa spesa ed è stata prenotata la somma di euro 310.554,89 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) per l'importo di euro 260.128,37 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scrittura privata informatica; La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione; I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;
- i lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 12.500,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- i lavori di cui alla voce C) per l'importo di euro 5.000,00 (i.v.a. inclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi

mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla L.p. 2/2020 e s.m.;

attestata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% dell'importo complessivo del contratto, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto e ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. cui il citato art. 26 rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e

passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 27.01.2023 prot. n. 26542 e di data 08.02.2023 prot. n. 39548;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 20.03.2023 n. 66 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Collettore acque nere in via Sant’Anna a Gardolo” opera 6633, datato novembre 2022 e gennaio 2023, dell'importo complessivo di euro 320.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 310.554,89 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 26.10.2022 n. 23/43

pagina 4/5

di euro 9.445,11 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi) nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, dal capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. cui il citato art. 26 rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, si rileva che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% dell'importo complessivo del contratto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D62E22001110004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 21/03/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 19	di data 21/03/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - COLLETTORE ACQUE NERE IN VIA SANT'ANNA A GARDOLO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 320.000,00 - OPERA N. 6633. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 23 marzo 2023